



## Dichiarazione

Con la definizione del testo di regolamentazione allegato alla presente dichiarazione, il Gruppo di Lavoro Paritetico Sicurezza ritiene conclusa l'attività allo stesso assegnata, relativamente alla disciplina, all'interno di Fincantieri, per la l'applicazione dei R.L.S. di Sito Produttivo ex art.49 D.Lgs. 81/08.

Resto confermato che per quanto concerne le altre tematiche (Informazione/Formazione - Attribuzioni e Responsabilità dei preposti; sorveglianza sanitaria; Interventi in caso di pericolo grave ed immediato), il gruppo di lavoro terrà specifiche riunioni per definirne le linee applicative entro il 31/03/2010.



Roma 28 Gennaio 2010



Susanna Costa

**Documento contenente le Linee di Applicazione della “Regolamentazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo di cui all’art 49 D.Lgs.81/09”, predisposto dal gruppo di lavoro paritetico sicurezza, ex Accordo 1 Aprile 2009 e Verbale del 16 Luglio 2009.**

Ambito di Applicazione

Unità Produttive Fincantieri con riferimento sia alle attività aziendali che a quelle svolte dalle Imprese Appaltatrici.

Individuazione dei R.L.S. di Sito Produttivo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo è individuato , su iniziativa e condivisione delle OO.SS.LL. firmatarie dell’Accordo 1/4/2009 e del Verbale 16/7/2009, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo in possesso dei requisiti, congiuntamente sussistenti, di seguito riportati

- presenza stabile ed abituale all’interno del sito produttivo.
- conoscenze tecnico/normative, nonché della struttura organizzativa presente all’interno del sito produttivo di Fincantieri, necessarie ad intervenire, per la materia specifica, sull’intero ciclo produttivo.
- conoscenza adeguata delle specificità dell’intero sito produttivo.

Con riferimento al numero di RLS presenti all’interno delle Unità Produttive Fincantieri, tenuto conto sia di quanto riportato nell’Accordo del 1/4/09, sia di quanto già previsto nei precedenti accordi che hanno interessato altri comparti produttivi si è valutata l’opportunità di individuare il loro numero con riferimento alla media annuale di addetti complessivamente presenti all’interno del sito produttivo.



A tale riguardo si opererà sulla base dei seguenti criteri guida:

Il numero dei R.L.S. di sito produttivo presenti all'interno degli Stabilimenti Fincantieri viene individuato con riferimento alla presenza media annuale di addetti complessivamente presenti all'interno del sito produttivo seguendo il criterio di seguito indicato

1 RLSS fino a 400 addetti (media annua anno precedente)

3 RLSS. da 401 a 2500 addetti (media annua anno precedente)

6 RLSS oltre i 2500 addetti (media annua anno precedente).

In fase di prima applicazione, sulla base dei criteri sopra indicati, il numero dei R.L.S. di sito produttivo da individuare negli stabilimenti Fincantieri risulterà il seguente:

Monfalcone n° 6 RLSS, Marghera n° 6 RLSS, Sestri n° 3 RLSS,  
Ancona n° 3 RLSS, Castellammare n° 3 RLSS, Palermo n° 3 RLSS,  
Muggiano n° 3 RLSS, Riva Trigoso n° 3 RLSS.

Entro 1 mese dall'approvazione delle parti del suddetto regolamento, vengono individuati, nell'ambito di una riunione convocata dalle OO.SS.LL. Territoriali a cui prendono parte tutti i R.L.S. delle aziende che operano all'interno dell'Unità Produttiva Fincantieri, i candidati aventi i requisiti di cui sopra e si procederà poi alla loro elezione.

Le OO.SS.LL. provvederanno a comunicare formalmente alle organizzazioni datoriali il nominativo dei R.L.S. di sito produttivo.

Fatte salve diverse modalità di designazione derivanti da modifiche introdotte dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, tale prassi dovrà essere espletata con le stesse modalità anche in occasione dei rinnovi delle R.S.U. di Fincantieri, in modo da procedere ad eventuale nuova nomina dei R.L.S. di sito Produttivo.



A tale riguardo si conviene che i R.L.S. di Sito produttivo abbiano titolo a prendere parte, unitamente alle altre funzioni aziendali previste (Capo Centro, Capo Officina, Capi Prodotto, RSPP, RLS, Servizi Generali, ecc.), a tali attività ed intervenire sulle tematiche riguardanti i rischi interferenziali e le iniziative mirate alla individuazione delle misure di prevenzione protezione e degli interventi di sicurezza necessari alla loro eliminazione.

Rientra nel ruolo di R.L.S. di Sito Produttivo lo svolgimento dell'attività di Coordinamento nei confronti dei R.L.S. appartenenti alle Imprese Appaltatrici presenti all'interno del sito produttivo.

Al fine di consentire tale attività di Coordinamento si prevede di convocare Riunioni di Coordinamento tra tutti gli R.L.S. del sito produttivo con cadenza bimestrale. Si prevede altresì che con cadenza di norma semestrale, ad uno degli incontri suddetti sia prevista la partecipazione anche dei RSPPP delle aziende che operano all'interno del Sito Produttivo.

La convocazione di tali incontri di Coordinamento sarà promossa dai R.L.S. di sito produttivo; Fincantieri si impegna a garantire la logistica degli incontri all'interno del Stabilimento.

Al fine di assicurare ai R.L.S. di sito produttivo la possibilità di espletare le loro funzioni, si conviene che le ore necessarie allo svolgimento da parte dei R.L.S. di Fincantieri del ruolo di R.L.S. di Sito rientrino tra quelle già previste nel Monte Ore Sindacale di cui agli accordi vigenti.

#### Formazione dei R.L.S. di Sito Produttivo

Per quanto attiene all'attività di Formazione prevista per i R.L.S. di sito produttivo, si prevede quanto segue:

I contenuti della formazione dei R.L.S. aziendali sono quelli fissati dall'art 37 comma 11 del D.Lgs.81/08; la durata della formazione dei R.L.S. aziendali viene assolta conformemente a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995



## Compiti dei R.L.S. di Sito Produttivo e modalità di svolgimento

Per quanto attiene ai compiti dei R.L.S. di Sito Produttivo si fa esplicito richiamo a quanto previsto dagli art 49 e 50 del D.Lgs.81/08 che si allegano al presente documento.

Inoltre, al fine di consentire ai R.L.S. di sito produttivo di esercitare le attribuzioni affidate ai R.L.S. in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza, si conviene che le stesse possono essere svolte come sotto riportato:

- **Accessi all'interno delle aree produttive:** potranno avvenire con le medesime modalità con cui oggi operano i R.L.S. di Fincantieri; tali accessi al fine di garantire la effettività delle verifiche e degli interventi di miglioramento della sicurezza, dovranno essere effettuati, di norma, alla presenza del capo cantiere ditta e Servizio di Prevenzione e Protezione di Fincantieri.
- **Richiesta di documentazione specifica in materia di sicurezza – Richiesta di Incontri con RSPP Aziendale - Richiesta di incontro con Datore di Lavoro**

Per le materie in oggetto ed altri adempimenti di natura formale i R.L.S. di sito produttivo dovranno formalizzare una richiesta al Responsabile dell'Impresa Appaltatrice, indirizzata p.c. anche a Fincantieri.

L'impresa appaltatrice dovrà dare riscontro a tali richieste entro e non oltre 10gg. in caso contrario i R.L.S. di sito potranno richiedere l'intervento della Direzione di Stabilimento per il tramite del Responsabile del Personale.

Nell'ambito del "Sistema Sicurezza" di Fincantieri sono previste, ad integrazione di quanto già stabilito dalla normativa di riferimento (art. 35 - D.Lgs. 81/08 "Riunione Periodica"), Sopralluoghi e Riunioni con cadenza settimanale e quindicinale, mirate ad assicurare il continuo monitoraggio sull'applicazione delle norme di sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la riduzione- eliminazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo



in materia di Igiene e sicurezza sul Lavoro e dal successivo accordo integrativo del 4 Aprile 1996.

In questa prima fase di applicazione dell'Accordo, successivamente alla loro nomina, i R.L.S. di Fincantieri individuati quali R.L.S. di sito produttivo prederanno parte nel corso del 2010 a 16 ore di formazione aventi come tema specifico: Il Ruolo dei R.L.S. di sito produttivo, la Valutazione dei Rischi Interferenziali, l'attività di Coordinamento. Tempi, modalità e contenuti, riguardanti l'attività di formazione dei R.L.S. di Sito Produttivo, saranno concordati con le OO.SS. nazionali di riferimento.

Lo svolgimento dell'attività di formazione in parola dovrà essere programmata entro il mese di Giugno 2010.

### Verifica

Premesso che

- o La regolamentazione contenuta nel presente documento è stata adottata con l'obiettivo di dare applicazione preliminare all'art. 49 del D.Lgs. 81/08, attesa l'articolazione delle attività presenti nei contesti produttivi dell'Azienda.
- o La regolamentazione sarà sottoposta a verifica non appena su tale materia saranno intervenute le definizioni a livello di contrattazione collettiva nazionale e/o interconfederale, alla quale rinvia il comma 3 del citato art 49 , per gli eventuali adeguamenti e correttivi che si dovessero rendere necessari.

Ciò premesso si ritiene opportuno prevedere comunque una verifica ad un anno dall'applicazione della presente regolamentazione al fine di valutarne funzionamento e congruità dei criteri qualitativi/quantitativi complessivamente adottati con la regolamentazione stessa.

Roma, 28 Gennaio 2010



## **Allegato Estratto Decreto Legislativo 81/08**

### **Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

- c) impianti siderurgici;

- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

### **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;


- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,



dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

